

CONVENZIONE TRA

L' Agenzia LAORE Sardegna, di seguito denominata "LAORE", (C.F. 03122560927), con sede legale in Cagliari via Caprera n. 8, nella persona del Direttore del Servizio Vigilanza e attività ispettive, Dott. Luca Incani, nato a _____ il _____, nominato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 228 del 20 febbraio 2023, domiciliato per la carica rivestita presso la sede legale dell' Agenzia Laore Sardegna

E

il C.A.A. _____, di seguito denominato "C.A.A.", con sede legale in _____ (____), iscritto al REA presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, abilitato ad operare, con Determinazione Dirigenziale n. _____ in data _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale del C.A.A., in qualità di rappresentante legale

VISTI

- il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative";
- il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica";
- la Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49 del 29 luglio 2002 "Disposizioni applicative del D.M. 454/2001";
- la Circolare dell' Agenzia delle Dogane prot. 3826/V del 3 settembre 2003, che riconosce ai CAA la possibilità di operare nel settore dei carburanti agevolati per l'agricoltura anche quali soggetti di interpolazione operativa per la presentazione della domanda di agevolazione;
- Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 febbraio 2024 "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività" che abroga il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";
- il D.M. 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";
- il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007 n. 3066/Dec.A/81 "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- la L.R. 8 agosto 2006, n. 13 "Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna";

- la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 37/23 del 25 settembre 2007 “Modifiche all’assetto organizzativo dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale definito col D.P.G.R. n. 66 del 28 aprile 2005 e successive variazioni”;
- il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 6 dicembre 2011 n. 2109/Dec.A/109 “Convenzioni stipulate tra i Centri di Assistenza Agricola e l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per la gestione del carburante agricolo agevolato”.
- la L.R. 22 novembre 2021 n. 17 “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”, art. 37 recante “modifiche alla competenza dell’Agenzia Laore e alla L.R. n. 13/2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/51 del 7 aprile 2022 “Trasferimento all’Agenzia Laore Sardegna di competenze attualmente in capo all’Agenzia Argea Sardegna e relative ad attività tecniche specialistiche, di controllo, vigilanza e di carattere ispettivo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 40/14 del 28 dicembre 2022 – “Trasferimento all’Agenzia Laore Sardegna delle competenze relative all’assegnazione di carburanti agricoli ad accisa agevolata. Proroga del passaggio di consegne previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/51 del 7 aprile 2022 alla campagna 2024”.
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR);

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è l’affidamento al C.A.A. e, per esso, alle eventuali Società di servizi di cui si avvale ai sensi dell’art. 17 del D.M. del 21.02.2024:

- dell’esecuzione dell’attività di ricezione e istruttoria formale delle domande di assegnazione di carburanti ad accisa agevolata, come previste dal D.M. 454/2001;
- della detenzione dei documenti aziendali dei beneficiari (da qui in poi “richiedenti”), relativi all’istruttoria del procedimento di assegnazione del carburante agevolato.

Tutte le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con il supporto dell’applicativo informatico messo a disposizione da LAORE.

Art. 2 – Impegni del C.A.A.

Il C.A.A., nello svolgimento delle attività affidate, si impegna per sé e per le proprie sedi operative:

- A)** A comunicare a LAORE, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, i nominativi dei:
- responsabili provinciali per il procedimento, ove nominati;
 - operatori con funzione di verificatori di ciascuna delle sedi operative sul territorio regionale.

Per “operatori con funzione di verificatori” si devono intendere i soggetti di cui all’ art. 12 comma 3 del D.M. 21.02.2024 che si trovino in possesso dei seguenti requisiti professionali: titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti o, salvo che non siano iscritti agli albi o elenchi tenuti da collegi/ordini professionali, devono avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell’assistenza alle imprese agricole in materia di

misure afferenti alla PAC svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali, associazioni di produttori agricoli, CAA o società ausiliarie dei centri di assistenza agricola o relative società di servizi.

Per “sedi operative” si intendono le strutture censite nell’ «Elenco sedi CAA» di cui all’art. 5, punto 1 del D.M. 21.02.2024 e presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l’espletamento dei compiti regolati dalla presente convenzione, i locali ove sono custoditi gli archivi cartacei e accolti i richiedenti per l’espletamento dei compiti affidati, così come descritti dall’art. 10 del D.M. 21.02.2024.

B) a portare a conoscenza di tutto il personale impiegato nell’espletamento dell’attività di cui alla presente convenzione, l’obbligo di attenersi al Codice di Comportamento dei dipendenti regionali;

C) a segnalare a LAORE entro sette giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, eventuali situazioni di conflitto di interesse con lo svolgimento delle attività convenzionate per ciascuno degli operatori impiegati.

Il C.A.A. è tenuto in particolare a richiedere al personale la compilazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR. 445/2000, qualora emergano o siano già conosciute situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziali, relative alle istruttorie per l’assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata.

Tale dichiarazione dovrà essere tenuta presso gli uffici del C.A.A. ed esibita a richiesta. Fermi restando i requisiti soggettivi e le incompatibilità di cui agli artt. 11 e 12 del D.M. 21.02.2024, il personale del C.A.A. (operatori istruttori e operatori verificatori) deve ritenersi coinvolto nel conflitto di interessi qualora sia presente anche uno solo dei seguenti rapporti con i “richiedenti”:

- 1) essere titolare o legale rappresentante di azienda agricola richiedente;
- 2) essere coniuge, parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado del titolare/legale rappresentante di azienda agricola richiedente;
- 3) detenere partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in aziende agricole richiedenti.

Il personale, coinvolto nel conflitto d’interesse deve astenersi dal compiere qualsiasi attività sulle domande di assegnazione presentate dai richiedenti coinvolti.

Le situazioni di conflitto di interesse che insorgano successivamente e, le modalità adottate per la loro risoluzione, devono essere comunicate per iscritto, tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, a LAORE.

D) A comunicare a LAORE, entro cinque giorni, le eventuali variazioni della propria sede legale o delle sedi operative, nonché a comunicare tempestivamente le variazioni riguardanti i soggetti di cui ai precedenti punti A) e B), con particolare riferimento alla cessazione dell’attività dell’operatore, ovvero qualsiasi altra modifica dei requisiti organizzativi, al fine di disattivare il relativo accesso all’applicativo gestionale.

E) Ad accettare fin d’ora e a adottare le procedure e le istruzioni operative, fornite da LAORE con atti successivi, al fine di specificare e descrivere gli adempimenti e i controlli applicabili ai CAA, in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei, a proprio giudizio, a migliorare il procedimento, nel rispetto dei termini generali della presente convenzione e della normativa vigente.

F) A partecipare con i propri operatori, in relazione alle specifiche attività svolte, a eventuali corsi di formazione e aggiornamento organizzati da LAORE.

G) A far pervenire, a seguito di formale richiesta di LAORE o di altra Amministrazione avente titolo, la documentazione e gli allegati eventualmente necessari per le fasi di

- controllo, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella medesima richiesta.
- H)** A svolgere le attività affidate con la sottoscrizione della presente convenzione sulla base del mandato annuale di assistenza sottoscritto dal titolare e/o legale rappresentante dell'azienda agricola.
- I)** A rispettare le specifiche di utilizzo della banca dati informatizzata messa a disposizione, ai sensi della presente convenzione e della normativa vigente in tema di banche dati di proprietà pubblica.
- J)** Ad informare i richiedenti sul sistema di controlli e di sanzioni, nonché sulle conseguenze civili e penali previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, delle quali il richiedente è in ogni caso esclusivamente responsabile sia civilmente sia penalmente.
- K)** A non stipulare contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'Agenzia, in procedimenti che abbiano riguardato il centro di assistenza agricola, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con Laore Sardegna, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
- L)** Ad assicurare al richiedente che ha conferito mandato annuale di assistenza, con riferimento alle attività relative al procedimento svolto in esecuzione della convenzione, il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 1-ter L. 241/1990).

Il C.A.A. dovrà pertanto garantire la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nelle forme e con le modalità previste dalla L. 241/90 e dalla L.R. 40/90 e ss.mm.ii.

Analogamente, il C.A.A. è tenuto a individuare nella sua struttura, per ciascuna pratica, una persona fisica facilmente identificabile e reperibile dal richiedente, quale responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento garantisce la trasparenza nonché l'espletamento dei compiti ed il perseguimento dei fini previsti dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., strumentali al buon andamento e all'imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione.

Art. 3 - Attività del C.A.A.

Il C.A.A.:

- riceve presso i propri uffici i richiedenti che, tramite apposito mandato annuale di assistenza, intendono avvalersi dell'attività del C.A.A. per l'assegnazione di carburante agricolo ad accisa agevolata;
- attribuisce numero e data di protocollo al mandato annuale di assistenza sottoscritto dal richiedente;
- richiede l'assegnazione degli accessi all'applicativo informatico fornito da LAORE;
- accede all'applicativo gestionale che preliminarmente sincronizza i dati del fascicolo aziendale SIAN attraverso il relativo CUAA;
- se l'azienda non è presente nell'anagrafe regionale delle aziende agricole, comunica al richiedente la necessità di procedere all'iscrizione all'anagrafe regionale delle aziende agricole, ai sensi dell'art. 3 del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 21 dicembre 2007, n. 3066/Dec.A/81;
- verifica la completezza, la validità formale e la corrispondenza della documentazione

presentata così come prevista nelle procedure/istruzioni fornite da LAORE;

- accede all'applicativo gestionale e procede al caricamento e/o all'aggiornamento dei dati relativi al procedimento di assegnazione di carburante agricolo agevolato e, qualora il richiedente sia già stato beneficiario di un'assegnazione di carburante nell'anno precedente, procede all'acquisizione dei dati della dichiarazione di avvenuto impiego, che il richiedente deve effettuare obbligatoriamente entro il 30 giugno di ogni anno;
- stampa, sottopone alla firma del richiedente la domanda di assegnazione e la inserisce nel fascicolo di procedimento unitamente a tutta la documentazione ad essa collegata;
- comunica con tempestività e comunque entro dieci giorni a LAORE eventuali anomalie riscontrate e pone in essere tutte le iniziative necessarie a sanare le suddette anomalie nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 4 – Mandato annuale di assistenza

Le attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono svolte dal C.A.A. sulla base di un mandato annuale di assistenza, sottoscritto dal richiedente il cui contenuto minimo deve riportare le informazioni di cui al format di modello allegato.

Art. 5 - Tenuta del fascicolo di procedimento

Ai fini della presente convenzione, il C.A.A. è tenuto a predisporre il fascicolo inerente al procedimento di assegnazione carburanti agevolati contenente la seguente documentazione:

1. copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente;
2. copia del foglio di via o del libretto di circolazione del mezzo ed ogni altra documentazione comprovante il titolo di possesso o d'uso dei mezzi agricoli utilizzati dall'azienda richiedente;
3. originale del mandato annuale di assistenza al C.A.A., compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente che affida al C.A.A. la gestione del procedimento di assegnazione carburanti agevolati e, in caso di revoca del mandato, la relativa dichiarazione sottoscritta dal richiedente;
4. richiesta, stampata dall'applicativo informatico, completa dei dati prescritti, sottoscritta dal richiedente, dall'operatore istruttore e dall'operatore verificatore della sede del C.A.A.
5. dichiarazioni, autorizzazioni o qualsiasi altro documento necessario all'istruttoria della pratica.

I fascicoli di procedimento sono di proprietà della Regione Sardegna.

Il C.A.A. si impegna a custodire ciascun fascicolo di procedimento per un periodo di dieci anni dalla data di presentazione dell'istanza, senza alcun onere a carico della Regione, e a renderlo disponibile tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni, su richiesta di LAORE, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni aventi titolo.

Nell'impossibilità di svolgere i compiti affidati dalla presente convenzione, sia per cause indipendenti dalla propria volontà, sia a seguito di risoluzione della convenzione o recesso anticipato, il C.A.A. è obbligato a:

- 1) darne formale comunicazione ai richiedenti dai quali ha acquisito mandato annuale di assistenza, al fine di limitarne i disagi e consentire loro l'esercizio di un'opzione alternativa;
- 2) consegnare l'originale del fascicolo di procedimento al C.A.A. subentrante o a LAORE.

Il medesimo obbligo sussiste anche in caso di revoca del mandato annuale di assistenza da parte del richiedente.

Art. 6 – Compiti di LAORE

LAORE:

- a)** fornisce, dietro richiesta del C.A.A., gli accessi all'applicativo gestionale per ciascun operatore;
- b)** fornisce le procedure e le istruzioni operative di cui all'art. 2 lett. D della presente convenzione;
- c)** si impegna, a seguito del trasferimento delle risorse economiche da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale, ad adottare la determinazione di impegno delle somme necessarie per l'adempimento della convenzione;
- d)** corrisponde ai C.A.A. il compenso previsto dalla presente convenzione;
- e)** fornisce il necessario supporto e l'assistenza tecnica, amministrativa ed informatica per lo svolgimento delle attività affidate.
In particolare, rende disponibile l'applicativo per la gestione informatizzata del procedimento di dichiarazione di avvenuto impiego e assegnazione del carburante agricolo agevolato;
- f)** gestisce e coordina il servizio relativo all'assegnazione di carburanti agevolati per l'agricoltura, articolando il procedimento nei modi più adeguati ed efficaci all'erogazione del servizio nel rispetto della normativa di riferimento D.M. 454/01;
- g)** effettua i controlli di cui all'art. 7 D.M. 454/2001, nonché effettua i controlli amministrativi di cui all'art. 9 della presente convenzione secondo i termini previsti nel Manuale dei controlli messo a disposizione dei CAA.
- h)** comunica tempestivamente al C.A.A., mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata, le eventuali variazioni operative connesse all'esercizio dei compiti affidati.

Art. 7 – Impegno somme trasferite dalla RAS

Il Servizio Supporti Direzionali e Gestionali Affari Generali Legali e Finanziari dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale con determinazione n. 412, prot. n. 9470 del 09.04.2024, ha disposto nel bilancio finanziario gestionale 2024/2026 la variazione compensativa di competenza di € 550.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore del capitolo SC09.1193 (Missione 16, Programma 01, Tit.1, Macroaggregato 104 e PCF Liv. 4 U.1.04.01.02.000, CdR 00.06.01.04).

LAORE provvederà al pagamento dei corrispettivi ai C.A.A. in seguito alla determinazione di impegno delle risorse da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale per l'annualità 2025.

L'amministrazione esclude ogni responsabilità nei confronti dei C.A.A. nel caso di mancato trasferimento dalla RAS delle somme per l'esecuzione della presente.

Art. 7 bis– Corrispettivo

LAORE corrisponde al C.A.A.:

- euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni assegnazione annuale “di base” per azienda agricola, univocamente identificata attraverso il CUAA, anche se disposta mediante due o più fasi o soluzioni (es. acconto e saldo o rettifica), anche tramite una o più operazioni;
- ulteriori euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, per ogni eventuale assegnazione “supplementare”.

Non sarà corrisposto alcun compenso per le assegnazioni annullate o revocate, sia di base che supplementari, né per eventuali operazioni aggiuntive nella gestione del procedimento richieste da LAORE.

Nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dallo stanziamento annuale per la stipula delle convenzioni con i C.A.A., ai sensi della L.R. 7/2005 art. 6 c. 4, i suddetti corrispettivi unitari potrebbero essere ridotti linearmente in funzione della capienza dello stanziamento ed in rapporto al numero delle assegnazioni complessivamente effettuate dai C.A.A. convenzionati. In caso di irregolarità nell'esecuzione dei compiti affidati, al corrispettivo da riconoscere al C.A.A. saranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 10.

I C.A.A. accettano espressamente che i pagamenti saranno corrisposti al termine dei controlli amministrativi svolti da LAORE (di cui all'art. 9 della presente), previo trasferimento delle risorse dalla Regione Sardegna.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura emessa dal C.A.A. riportante il numero delle pratiche pagabili, determinato in base all'esito positivo dei controlli amministrativi di cui sopra.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico nel Sistema di Interscambio al Codice identificativo dell'ufficio destinatario, 6OJKP7 (Agenzia Laore Sardegna – Servizio Vigilanza e attività Ispettive Via Caprera 8 – 09126 Cagliari – codice fiscale 03122560927). LAORE, sulla base delle nuove disposizioni normative, è soggetta all'applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17 ter D.P.R 633/1992.

Pertanto, le fatture emesse dovranno riportare sul campo dell'esigibilità dell'IVA il codice "S". Il pagamento avrà luogo mediante bonifico bancario/postale sul conto dedicato che il C.A.A. avrà reso disponibile e comunicato a Laore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Il pagamento avrà luogo mediante PagoPA/bonifico sul conto dedicato, che il C.A.A. avrà comunicato a LAORE.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il C.A.A assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

Il C.A.A si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna ed alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il C.A.A assume l'impegno di comunicare al Servizio Vigilanza e attività ispettive gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, accesi presso banche o presso Società Poste Italiane S.p.A., entro sette giorni dalla loro accensione, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

LAORE richiederà un CIG ai fini della sola tracciabilità dei flussi finanziari tramite l'interfaccia web della piattaforma dei contratti pubblici (PCP) selezionando la procedura ID: P5 solo tracciabilità.

Art. 9 – Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sono svolti da LAORE per il tramite del Servizio Vigilanza e Attività Ispettive, e hanno lo scopo di verificare che il C.A.A.:

- operi nel rispetto della normativa vigente;
- mantenga gli impegni assunti con la sottoscrizione della presente convenzione ed elencati al precedente art. 2;
- esegua scrupolosamente i compiti e le attività descritti negli articoli 3 e 5.

I controlli amministrativi si articolano in:

- controlli annuali, da effettuare entro il 31 dicembre dell'anno successivo;

- ulteriori controlli, che LAORE ritenga opportuno attuare al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto della convenzione.

LAORE definisce il campione delle pratiche da sottoporre a controllo ed effettua le verifiche di cui all'articolo 7 del D.M. 454 del 2001.

L'esito finale dei controlli dovrà evidenziare:

- la corretta tenuta del fascicolo del procedimento riferito all'azienda agricola richiedente ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione;
- il regolare svolgimento dei compiti e delle attività ai sensi degli artt. 2 e 3 della presente convenzione;
- la regolarità dei mandati annuali di assistenza dei richiedenti.

Al termine dei controlli effettuati per ciascun campione, LAORE ne formalizza l'esito con apposito verbale da trasmettere al C.A.A.

Nel caso di irregolarità imputabili al C.A.A, sanabili, come da Manuale della procedura e dei controlli Laore Sardegna, il C.A.A. dovrà provvedere alla loro regolarizzazione entro quindici giorni dal ricevimento del verbale di contestazione e a dare formale comunicazione a LAORE, dell'esito degli interventi messi in atto per la risoluzione delle irregolarità.

Il C.A.A. garantisce la collaborazione dei propri operatori in tutte le fasi di accertamento e di controllo previste dalla presente convenzione, consentendo l'accesso nelle proprie sedi e la consultazione dei fascicoli di procedimento dei richiedenti, ai funzionari LAORE incaricati, nonché risponde per ritardi ed omissioni.

Il C.A.A. è responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità dell'operato, sia proprio, sia delle sedi operative utilizzate.

LAORE si riserva, inoltre, di rivalersi nei confronti del C.A.A. inadempiente per gli eventuali danni subiti o risarciti a terzi.

Art. 10 –Irregolarità e Sanzioni

Salvo il configurarsi di fattispecie che costituiscano reato, le irregolarità emerse a seguito dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9 si distinguono in “non rilevanti”, “rilevanti” e “gravi”:

I. costituiscono irregolarità non rilevanti: quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate e/o non sanabili inferiore al 5% della dimensione del campione controllato.

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini indicati da LAORE in sede di controllo.

II. Costituiscono irregolarità rilevanti: quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate e/o non sanabili superiore al 5% e inferiore al 15% della dimensione del campione controllato.

Sanzioni applicabili:

- fermo l'obbligo di correggere tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini;
- il corrispettivo unitario di cui all'art. 7 *bis* della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate;

III. Costituiscono irregolarità gravi:

- 1) quelle riscontrate nell'esecuzione di controlli campionari, che abbiano evidenziato un numero di assegnazioni non sanate e/o non sanabili superiore al 15% della dimensione del campione controllato;
- 2) l'esecuzione dei compiti affidati dalla convenzione a seguito della perdita dei

requisiti minimi di garanzia e funzionamento del C.A.A., ovvero effettuate da sedi operative non autorizzate dalla Regione competente;

- 3) la richiesta di corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- a) il tentativo di accesso non autorizzato e/o di forzatura del sistema informatico;
 - b) il non rispetto ingiustificato sia delle disposizioni contenute nella presente convenzione, sia di altre disposizioni impartite nel corso dell'anno, anche in virtù di possibili modifiche delle normative nazionali e regionali che regolamentano l'assegnazione dei carburanti agricoli ad accisa agevolata;

Sanzioni applicabili per infrazione grave a):

- fermo l'obbligo di sanare tutte le assegnazioni irregolari e sanabili, non saranno ammesse al pagamento le assegnazioni non sanabili e/o non sanate entro i termini di legge;
- il corrispettivo unitario di cui all'art. 7 bis della convenzione sarà ridotto di una percentuale pari a quella delle irregolarità non sanate entro i termini in sede di controllo, maggiorata di 5 punti. La percentuale di riduzione massima non potrà comunque essere superiore al 100%.

Sanzioni applicabili per infrazione grave b):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi risultate irregolari;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi operative in Sardegna risultate irregolari costituisca più del 50%, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave c):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere richiesto corrispettivi al richiedente per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo Art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave d):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno avere operato irregolarmente sul sistema informatico;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla risoluzione della convenzione, come previsto al successivo art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Sanzioni applicabili per infrazione grave e):

- non saranno ammesse a pagamento le assegnazioni effettuate dalle sedi che risulteranno non avere rispettato le disposizioni contenute nella presente convenzione;
- per ciascun CAA convenzionato nel caso in cui il numero di sedi coinvolte costituisca più del 50% delle sedi operative in Sardegna, si procederà alla

risoluzione della convenzione, come previsto al successivo art. 11, e alla revoca definitiva delle credenziali di accesso agli applicativi informatici per tutti gli operatori.

Art.11- Titolare e Responsabile del trattamento

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione e ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Agenzia LAORE è Titolare del trattamento e il CAA _____ è Responsabile del Trattamento, come da separato accordo di nomina contestuale alla stipula della presente.

Art. 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali

In relazione ai dati contenuti nella presente convenzione, le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni saranno trattate esclusivamente al fine della stipula ed esecuzione della convenzione, con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali garantendo la sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 32 GDPR.

I dati il cui conferimento è necessario per l'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente dai Soggetti designati e dalle persone autorizzate al trattamento.

Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'esistenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR che potranno esercitare in qualunque momento presso i recapiti indicati nell'informativa privacy allegata alla manifestazione di interesse approvata con Determinazione n. _____ del _____.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 21/02/2024, la carenza dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del succitato Decreto.

Sono altresì cause di risoluzione della presente convenzione le ipotesi di "irregolarità grave" di cui al precedente art. 10.

Art. 14 – Durata

La presente convenzione è valida dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2025, per tutti i mandati annuali di assistenza riferiti all'anno 2025, salvo i casi di recesso anticipato di una delle parti.

In caso di recesso anticipato di una delle parti, il C.A.A. è obbligato a consegnare la documentazione relativa alla domanda e ai fascicoli, costituiti ai sensi del precedente art. 5, al C.A.A. subentrante o a LAORE.

Art. 15 - Recesso unilaterale

La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente all'altra parte della presente convenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) almeno trenta giorni prima della data prevista per il recesso.

In caso di recesso esercitato prima della data del 30 giugno, il C.A.A. deve interrompere il

ricevimento delle domande, ferma la responsabilità per le operazioni svolte sino al momento del recesso.

Art. 16 - Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in unico originale in formato digitale e sarà registrata a cura del C.A.A.

Tutte le spese di bollo, nonché tutte le imposte e le tasse nascenti dalla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, sono a carico del C.A.A. senza diritto di rivalsa.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio.

Cagliari,

Per LAORE Sardegna, Servizio Vigilanza e Attività ispettive

Per il C.A.A.
